

## ALLEGATO 1

### **CONSULTA PER LA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA, PER LE STRADE STORICHE DI MONTAGNA E PER LE IPPOVIE**

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto e compiti della Consulta**

1. Il presente documento definisce i criteri e le modalità di funzionamento della Consulta per la Rete escursionistica della Lombardia, per le strade storiche di montagna e per le ippovie, di seguito denominata Consulta, nonché i criteri e le modalità di designazione dei componenti.

La Consulta, istituita ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade, dei sentieri di montagna di interesse storico e delle ippovie", è un organismo con funzioni consultive e propositive, di cui la stessa Giunta Regionale si avvale per il perseguimento delle finalità dell'art. 1 della l.r. 5/2017, ossia per la promozione della conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, lo sviluppo dell'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, la valorizzazione delle attività escursionistiche e alpinistiche, la diffusione di forme di turismo eco-compatibili, il sostegno di interventi di manutenzione dei percorsi, la conoscenza e la promozione dei sentieri e delle strade di montagna di interesse storico e del loro patrimonio, al fine di svilupparne l'attrattività.

2. La Consulta ha il compito di:

- a) esprimere pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 della l.r. 5/2017 e al programma triennale di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2017;
- b) proporre iniziative per la valorizzazione della Rete escursionistica della Lombardia;

3. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

#### *Articolo 2*

##### **Composizione della Consulta**

1. La Consulta è costituita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 5/2017, da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di Rete Escursionistica Lombardia o un suo delegato, che la presiede;
- b) i presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;
- c) un rappresentante dell'associazione di categoria dei gestori dei rifugi designato secondo i criteri e modalità di cui al successivo art. 3, comma 2;
- d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 27 febbraio 2017 n. 5 designato dagli enti medesimi secondo criteri e modalità di cui al successivo art. 3, comma 3;

e) un rappresentante del Comitato regionale Lombardia della FISE.

2. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

3. Alla Consulta potranno essere invitati ulteriori soggetti, qualora emergano esigenze che richiedono competenze specifiche non rappresentate.

### *Articolo 3*

#### **Modalità di designazione dei componenti**

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, gli Enti di cui all'articolo 2, trasmettono alla Direzione Regionale competente il nominativo del rispettivo rappresentante nella Consulta, nonché di un sostituto in caso di assenza o impedimento.

2. Ai fini della designazione del rappresentante dell'associazione di categoria dei gestori dei rifugi, le associazioni interessate trasmettono il nominativo del rispettivo rappresentante, corredato dallo statuto ed indicando il numero di iscritti. Tali associazioni devono essere operanti in Lombardia da almeno tre anni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione in ambiti strettamente connessi alla gestione dei rifugi. La selezione del rappresentante avverrà a favore dell'Associazione più rappresentativa tenendo conto della consistenza numerica degli iscritti e, a parità di iscritti, dell'anzianità di operatività sul territorio alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

3. Ai fini della designazione del rappresentante delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 27 febbraio 2017 n. 5, ed al fine di garantire il maggior coinvolgimento di tutte le aree protette, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali lombarda, in qualità di associazione che rappresenta il maggior numero di aree protette, trasmette il nominativo designato dalle Aree Protette.

4. Il dirigente competente in materia, acquisiti i nominativi degli Enti, provvede con proprio decreto alla costituzione della Consulta.

### *Articolo 4*

#### **Modalità di funzionamento**

1. La Consulta, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di Rete Escursionistica Lombarda o proprio delegato, si riunisce periodicamente presso la sede regionale o in modalità telematica, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta si renda necessario.

2. La Consulta viene convocata su iniziativa dell'Assessore regionale competente almeno sette giorni prima della seduta via posta elettronica certificata o posta elettronica; l'ordine del giorno e i documenti della riunione sono trasmessi via posta elettronica certificata o posta elettronica almeno tre giorni lavorativi antecedenti la riunione.

3. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dai funzionari della DG competente in materia.